

**DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO
NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**



AVV. FILIPPO AIELLO

STUDIO LEGALE AIELLO-AMERICO

WWW.APALEX.IT

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



MOTIVO DI RECESSO



L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento (comma 1)

L.G. CON ESERCIZIO PROVVISORIO



*Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore **i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono**, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente (comma 9)*

L.G. SENZA ESERCIZIO PROVVISORIO




***I rapporti di lavoro subordinato** in atto alla data della sentenza dichiarativa **restano sospesi** fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso (comma 1)*

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



**Adempimento
del curatore**



Il curatore trasmette all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa.

**(Possibilità di
accesso agli atti)**

Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.

(comma 1)

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



Recesso



il curatore procede **senza indugio al recesso** dai relativi rapporti di lavoro subordinato

qualora **non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda** o di un suo ramo o comunque sussistano **manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro** (comma 3)

Risoluzione di diritto



decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale **senza che il curatore abbia comunicato il subentro,** i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono **risolti di diritto** con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (comma 3)

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



**Decorrenza
degli effetti
del recesso**



*Il **recesso** del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla **data di apertura della liquidazione giudiziale***

**Decorrenza
degli effetti
del subentro**



*Il **subentro** del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre **dalla comunicazione** dal medesimo effettuata ai lavoratori.*

**Decorrenza
degli effetti della
risoluzione
di diritto**



*con decorrenza dalla **data di apertura della liquidazione giudiziale***

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



Proroga ad istanza del curatore o del direttore dell'Ispettorato (comma 4)



⇒ qualora ritengano sussistenti

- **possibilità di ripresa** o
- **trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo,**

⇒ possono chiedere al giudice delegato **quindici giorni prima della scadenza** dei 4 mesi una proroga

Proroga ad istanza dei Lavoratori (comma 4)



Analogamente istanza può in ogni caso essere presentata, **personalmente o a mezzo di difensore** munito di procura dallo stesso autenticata, anche **dai singoli lavoratori**, ma in tal caso **la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti**

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



**Provvedimento
del Giudice
(comma 4)**



- ⇒ qualora il curatore entro i 4 mesi non abbia proceduto al subentro o al recesso,
- ⇒ **entro trenta giorni dal deposito dell'istanza** ovvero, dall'ultima di queste,
- ⇒ Il GD **può** assegnare al curatore un termine non superiore a **otto mesi** per assumere le determinazioni (subentro o recesso)
- ⇒ il termine **decorre dalla data** di deposito in cancelleria **del provvedimento**

**Periodo di
sospensione**



da 4 ad oltre 12 mesi

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



Inerzia del curatore (comma 4)



- ⇒ qualora nel termine prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso,
- ⇒ i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto,
- ⇒ con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale

Indennità



- ⇒ **a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga,**
- ⇒ è riconosciuta **un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale**
- ⇒ di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,
- ⇒ in misura comunque **non inferiore a due e non superiore a otto mensilità,**
- ⇒ ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale (**prededuzione**)

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



Dimissioni (comma 5)



- ⇒ **trascorsi quattro mesi** dall'apertura della liquidazione giudiziale,
- ⇒ **le dimissioni** del lavoratore si intendono rassegnate per **giusta causa** ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile
- ⇒ con effetto **dalla data di apertura della liquidazione giudiziale**

Licenziamento collettivo (comma 6)



- Deroga ai commi da 4 a 8 dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991:**
- ⇒ **la comunicazione di apertura dev'essere trasmessa (ove presenti) alle RSU, all'ITL e deve essere «sintetica»**
 - ⇒ **l'esame congiunto può essere richiesto anche dall'ITL (ma non se c'è chiusura azienda o ramo)**
 - ⇒ **Se entro 7 gg non c'è richiesta di esame congiunto da parte sindacale o entro 40 gg. ITL non fissa incontro => esaurimento della procedura**
 - ⇒ **Se entro 10 gg. (salvo proroga di altri 10 gg del GD) non si raggiunge un accordo => consultazione esaurita**

Non si applica all'A.S. (comma 7)

Art. 189 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



**Diritto
al
Preavviso**



In caso di

- ⇒ recesso del curatore (*)
- ⇒ licenziamento (*)
- ⇒ dimissioni
- ⇒ risoluzione di diritto

- ⇒ spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso

- ⇒ come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

(*) distinzione fra recesso del curatore e licenziamento?

Art. 190 Cod. Crisi Impresa e Insolvenza



**Diritto
alla
NASpI**



«La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22»

«al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI»

Quindi in caso di: **recesso** del curatore, **licenziamento**, **dimissioni**, **risoluzione di diritto**

⇒ spetta al lavoratore ***il trattamento NASpI***